



COMUNE DI FORNACE
PROVINCIA DI TRENTO
Verbale di deliberazione n. 41
del Consiglio Comunale

Oggetto: RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2020 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 30.12.2021 – AGGIORNAMENTO AL 31.12.2021

L'anno duemilaventidue addì ventotto dicembre alle ore 18:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori

		Assenti	
		giust.	ingiust.
STENICO MAURO	Sindaco		
ALGAROTTI CLAUDIO	Consigliere		
ANTONELLI STEFANO	Consigliere	X	
AVI SILVIO	Consigliere	X	
BERTOLDI MANUEL	Consigliere		
CARESIA MIRIAM	Consigliere		
CARNIELLI DAVIDE	Consigliere	X	
COLOMBINI MATTEO	Consigliere		
COLOMBINI PIO	Consigliere		
FERRARI CHIARA	Consigliere	X	
GIRARDI GIACOMO	Consigliere	X	
PAOLI MAURIZIO	Consigliere		
RINAUDO MARCO	Consigliere	X	
SCARPA LISA	Consigliere		
STENICO BRUNA	Consigliere		

Assiste il Segretario comunale Signor Sartori dr. Marco.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Stenico dr. Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

che l'articolo 24 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare con un provvedimento motivato una ricognizione "straordinaria" ed "immediata" delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute, al fine di individuare quelle che devono essere alienate ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione. Nel nostro contesto territoriale, in virtù della clausola di salvaguardia contenuta nell'art.23 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore provinciale ha recepito il decreto Madia in parte applicando direttamente le norme ivi contenute e in parte prevedendo una diversa disciplina locale. La Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, modificata dall'art. 8 della L.P. 2 agosto 2017 n. 9, ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della Legge Provinciale n. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate. Con deliberazione n. 25 del 27.09.2017 il Consiglio comunale di Fornace ha approvato la revisione straordinaria di tutte le proprie partecipazioni alla data del 31 dicembre 2016 prevedendo, tra l'altro, di dismettere il servizio pubblico di macellazione e di procedere alla liquidazione della società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l..trovando altre forme di gestione del servizio;

Preso atto dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 che al comma 1 prevede che "... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.", precisando al comma 3 che tale provvedimento sia adottato entro il 31 dicembre di ogni anno;

Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 come modificato dalla L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., gli Enti locali della Provincia di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalla norme citate;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.12.2021 con la quale è stata approvata la razionalizzazione periodica, triennale, delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31.12.2020 ex art. 7 comma 11 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100; nella relazione allegata si prevedeva:

- la dismissione, conseguentemente alle nuove disposizioni della legge sul turismo ai sensi della L.P. n 8/2020, della partecipazione diretta in Apt Altopiano di Pinè Valle di Cembra Scrl, alla luce della messa in liquidazione al 31 12 2021 e conseguentemente,
- la dismissione, essendo l'Apt Altopiano di Pinè Valle di Cembra Scrl, società tramite, della partecipazione indiretta in Sviluppo Turistico Grumes Srl ;
- la dismissione tramite Cessione/Alienazione della partecipazione indiretta nella società Cassa Rurale di Trento BCC, come indicato dalla società tramite Consorzio dei Comuni Trentini;

Considerato opportuno prendere atto della messa in liquidazione in data 28.01.2022 (data iscrizione alla Camera di Commercio 4.02.2022) della Azienda di Turismo Altopiano di Pinè e Valle di Cembra S. Cons. R.L.;

Reputato quindi, come previsto dall'articolo 20, comma 4 del D.Lgs. n. 175/2016, di approvare la relazione in merito all'attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 dal Comune di Fornace di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 30.12.2021;

di non provvedere all'adozione di un programma di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute, alla luce della formulazione letterale della norma provinciale, la quale attribuisce, per gli Enti della Provincia di Trento, carattere facoltativo;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione consiliare nr. 9 di data 7.03.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Documento unico di Programmazione 2022-2024 e del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del d.lgs. nr. 118/2011);

Vista la giunta nr. 9 dd. 9.03.2022, avente oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi finanziari 2022-2024"

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-contabile ai sensi dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 dal Segretario comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. di prendere atto, con riferimento alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni, di quanto disposto in ambito provinciale dall'art. 18, comma 3 bis 1, della L.P. 1 febbraio 2005 n. 1 come modificato dalla L.P. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., che prevede la ricognizione delle partecipazioni societarie con cadenza triennale e successivo aggiornamento annuale facoltativo entro il termine del 31 dicembre 2022;
2. di esercitare la facoltà prevista dalle norme citate al punto 1. del presente provvedimento e di procedere a relazionare in merito al programma di razionalizzazione societaria periodica, ex art. 18 c. 3-bis della L.P. n. 1/2005, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30.12.2021;

3. di prendere atto della messa in liquidazione in data 28.01.2022 (data iscrizione alla Camera di Commercio 4.02.2022) della Azienda di Turismo Altopiano di Pinè e Valle di Cembra S. Cons. R.L.;
4. di approvare la relazione in merito all'attuazione della razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020 dal Comune di Fornace di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 30.12.2021, contenuta nell'allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla struttura di cui all'art. 15 del D.Lgs. 175/2016 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto sopra richiamato;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Revisore dei conti;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, 5° comma, del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvata con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 o in alternativa ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

* * * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
dr.Stenico Mauro
firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sartori dr.Marco
firmato digitalmente